

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA".

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

"SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA".

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dr. Ottolenghi (1 pagina)
Convenzione (4 pagine)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA".

LA GIUNTA COMUNALE

- vista l'allegata relazione del settore Relazioni esterne, che si intende far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", parte integrante del presente atto, dando mandato al direttore delle Relazioni esterne di provvedere agli adempimenti conseguenti;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

RELAZIONE

Il Comune di Sesto San Giovanni ha stipulato convenzioni per lo svolgimento di tirocini con studenti laureandi e laureati, frequentanti corsi di laurea o scuole di specializzazione post laurea, al fine di dare l'opportunità di conoscere e fare esperienza del mondo del lavoro anche nell'ambito pubblico.

L'amministrazione ha stipulato convenzioni per lo svolgimento di tirocini con varie università del territorio milanese (l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Politecnico di Milano) ed è aperta alla sottoscrizione con gli atenei extra territoriali di studenti che sono interessati a svolgere il proprio tirocinio presso il nostro ente.

Si rammenta che il tirocinio è proposto dalle università ai propri studenti, in corso di studi e laureati da non più di diciotto mesi, quale occasione di completamento del proprio percorso formativo e di conoscenza del mondo produttivo. Il tirocinio è infatti un progetto didattico e come tale viene costantemente monitorato dal docente e vede la presenza di un supervisore interno e di un tutor esterno dell'università. Non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere di spesa per l'amministrazione comunale.

Alcuni studenti sestesi, ma frequentanti l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", hanno espresso l'interesse a svolgere il proprio tirocinio di specializzazione presso il nostro Comune e a seguito degli accordi intercorsi tra il settore Relazioni Esterne,

delegato per seguire le convenzioni tirocini, e l'ufficio stage dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si è convenuto il testo di convenzione da sottoscrivere per attivare il rapporto di tirocinio tra i nostri due enti.

Si propone dunque di approvare l'allegato schema di convenzione, dando mandato al direttore del settore Relazioni esterne di provvedere agli adempimenti conseguenti, e – vista la richiesta degli studenti di iniziare immediatamente lo stage – di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, rimandando al dirigente del settore interessato la formalizzazione del tirocinio, una volta attivato, con propri atti.

Sesto San Giovanni, 18/03/2009

Il Direttore Relazioni esterne
Federico Ottolenghi

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI PRESSO AZIENDE/ENTI

La presente convenzione regola i rapporti tra:

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in prosieguo denominata "Università", cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo 18, in persona del Rettore pro tempore Prof. Renato Lauro, nato a Palermo il 09.01.1940, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a Roma, Via Orazio Raimondo 18, a quanto segue autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 21.07.99 e 26.07.99;

e

il Comune di Sesto San Giovanni, in prosieguo denominato "Soggetto ospitante", cod. fiscale n. 02253930156 e partita iva n. 00732210968, con sede legale in piazza della Resistenza, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) nella persona del Dott. Federico Ottolenghi, Direttore del Settore Relazioni esterne, nato a Milano il 14.09.1964, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente.

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (c.d. "pacchetto Treu"), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e

della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98, n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico e di esperienza, della durata massima consentita dalla legge a laureati e/o laureandi dell'Ateneo, nonché a favore di studenti frequentanti i Master attivati presso lo stesso ateneo, volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con l'Università, avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti e di agevolarne la scelta professionale.

ART. 2

L'Università si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali del Soggetto ospitante o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio del tirocinio presso il Soggetto ospitante.

ART. 3

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante, da definirsi ai sensi dell'art. 7 del Decreto 142/98 citato, sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante. Una volta attivati, i tirocini sono formalizzati, per la parte di competenza del Comune, dal direttore di settore con propri atti.

ART. 4

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il Soggetto

ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di *stage*, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene de lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *stage*.

ART. 5

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione ed orientamento possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel *curriculum* del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice (Università).

ART. 6

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di *stage*, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.

ART. 7

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *stage* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel precedente art. 6 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

ART. 8

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

I due soggetti firmatari si riservano la possibilità di non rinnovare la presente convenzione nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e relazione finale.

ART. 9

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 10

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Comune e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART. 11

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Tribunale di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Il Rettore (Prof. Renato Lauro)

.....

PER IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Il Direttore del Settore Relazioni Esterne (Dott. Federico Ottolenghi)

.....